



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO di LONGI

Comuni di Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto e San Salvatore di Fitalia

Via Vittorio Veneto 98070 – LONGI (ME) – Tel. 0941/485153

CODICE MECCANOGRAFICO: MEIC847009 – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016

CODICE FISCALE: 84004830836 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFX2P2

PEO: meic847009@istruzione.it –

PEC: meic847009@pec.istruzione.it

Sito web: www.comprensivolongi.edu.it



Longi, 06/12/2024

CIRCOLARE N. 102

Istituto Comprensivo Statale - Longi
Prot. 0012247 del 06/12/2024
IV (Uscita)

Alle Famiglie degli Alunni
Al Personale docente
Al D.S.G.A.
Al Personale di segreteria
Al Sito web
e p.c.
Ai Sindaci dei Comuni di
Longi
Frazzanò
Galati Mamertino
Mirto
San salvatore di Fitalia

OGGETTO: Decreto Legge123/2023 (c.d. “Decreto Caivano”), convertito in Legge n. 159/2023, e Vigilanza sull’adempimento dell’Obbligo scolastico.

Con la presente, si comunica che la legge n. 159/23 di conversione del Decreto legge 123/23 (cosiddetto “Decreto Caivano”), recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* ha sostituito l’art. 114 del T.U. della Scuola (D. Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, ai fini della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

La suddetta Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione (ANIST), individui i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell’Adempimento dell’obbligo medesimo, invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell’attivazione dell’ANIST.

L’Ufficio didattica cura la trasmissione al Sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all’obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie Istituzioni scolastiche.

I docenti e l’Ufficio didattica verificano la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono **assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di 3 mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.**

Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito

dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio didattico, avvisa entro sette giorni il Sindaco, affinché questi proceda all'ammonizione del Responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

❖ **MANCATO ADEMPIMENTO**

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione invitandolo a ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, previamente ammonito:

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;

- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il Responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a due anni.**

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

❖ **ELUSIONE DELL'OBBLIGO**

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;

- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;

e lo comunica, senza ritardo, al Responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda

all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra. Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

Si invitano, pertanto, i Genitori a controllare le assenze dei propri figli a giustificare senza indugio.

I Docenti coordinatori di classe – si ribadisce – controlleranno, in modo estremamente accurato e costante, le assenze degli alunni della propria classe e, nel caso di assenze “non giustificate” per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di 3 mesi, sarà data immediata comunicazione al Dirigente scolastico, che provvederà ad attivare gli adempimenti di legge.

I Coordinatori di classe, rilevata la criticità, consegneranno al Personale di Segreteria preposto, Ufficio Alunni, il modello allegato alla presente Circolare, debitamente compilato.

Una collaborazione interistituzionale permetterà di costruire alleanze, fondamentali per l'attuazione di piani di intervento efficaci volti a ridurre i tassi di abbandono scolastico ed essenziali per affrontare i divari socio-economici e culturali.

Si raccomanda uno scrupoloso adempimento dell'iter procedurale di vigilanza illustrato.

Si allegano:

- Allegato 1 – Diagramma mancata iscrizione (USR Sicilia – DL Caivano);
- Allegato 2 – Diagramma elusione obbligo scolastico (USR Sicilia – DL Caivano);
- Allegato 3 - Diagramma Frequenza irregolare (USR Sicilia – DL Caivano).



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosaria Addamo

Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993



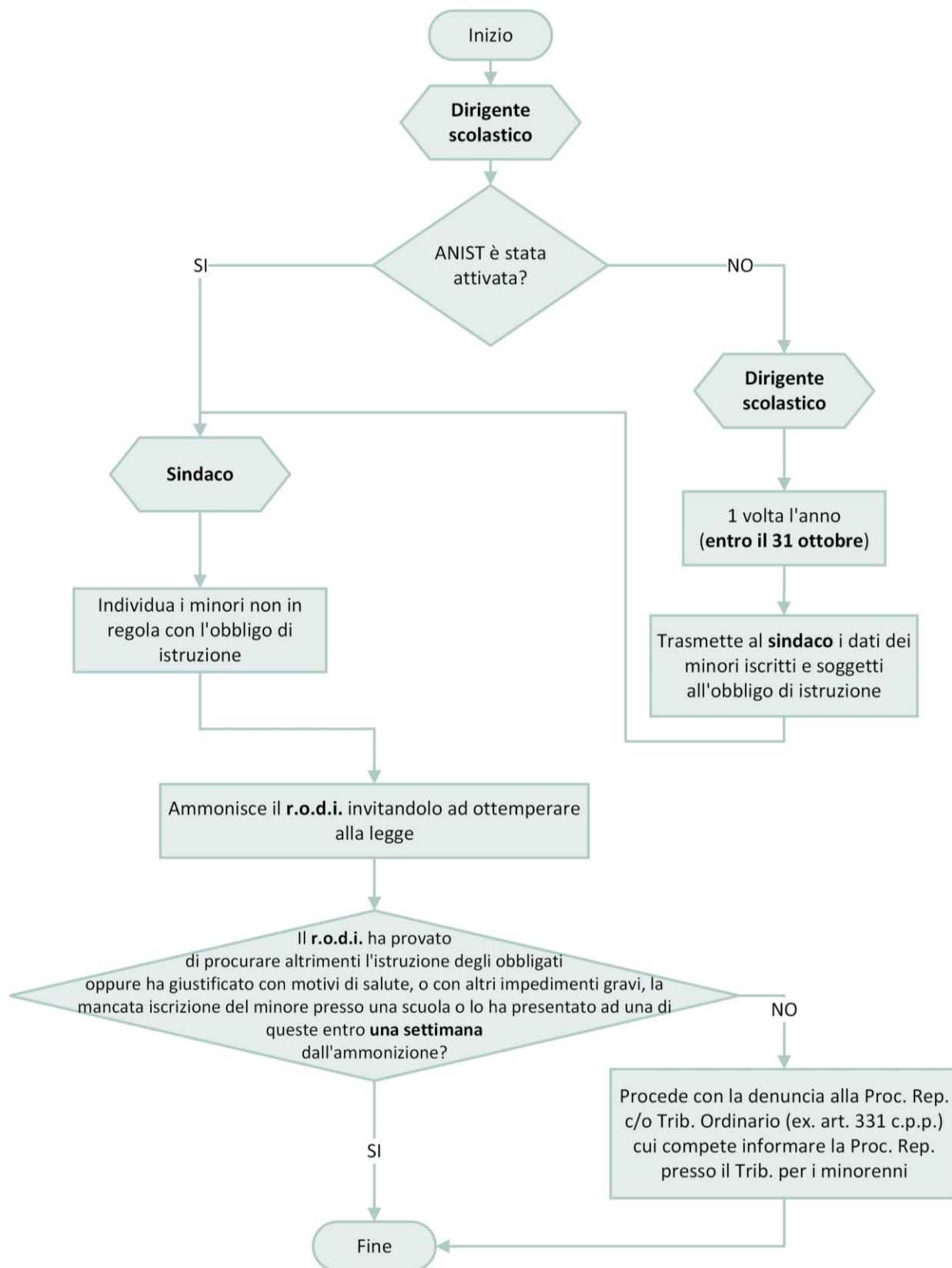
Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Allegato 1

Schema delle procedure previste dal "Decreto Caivano" in ordine alla circostanza di **mancata iscrizione**





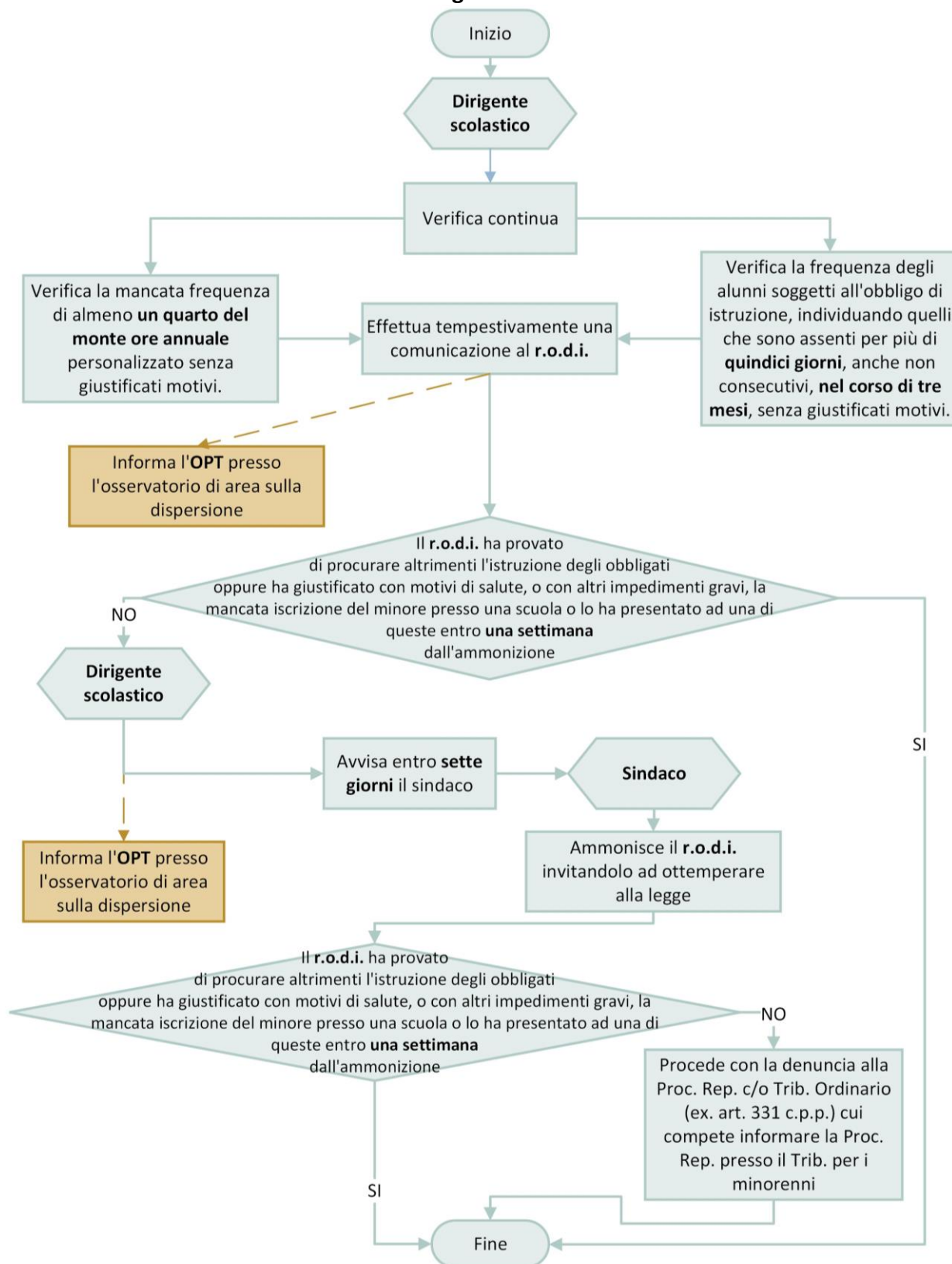
Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Allegato 2

Schema delle procedure previste dal “Decreto Caivano” in ordine alle circostanze di **elusione dell’obbligo di istruzione**





Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

Allegato 3

Schema procedure introdotte dall'USR Sicilia, per la prevenzione della **frequenza irregolare** tramite l'azione degli OPT

